



- **Indicazione del plafond nella dichiarazione d'intento**

Gli esportatori abituali devono programmare la tempestiva predisposizione delle dichiarazioni d'intento, qualora intendano avvalersi nel 2019 della facoltà di acquistare beni e servizi o importare beni senza pagamento dell'IVA ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72. Nella compilazione delle stesse è opportuno porre particolare attenzione all'**importo** del plafond che si intende utilizzare.

Ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. c) del DL 746/83, l'esportatore abituale che vuole esercitare la predetta facoltà è tenuto a redigere la dichiarazione d'intento e a:

- trasmetterla **telematicamente** all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta;
- consegnarla o inviarla unitamente alla ricevuta al proprio fornitore, il quale ha l'obbligo di verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare l'operazione in regime di non imponibilità IVA (circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2014).

Per la predisposizione della dichiarazione d'intento si deve utilizzare il **modello** approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 213221/2016.

Nella compilazione del citato modello è richiesto, fra l'altro, di indicare se la dichiarazione d'intento si riferisce:

- a **una sola** operazione specificandone l'importo;
- a **una o più** operazioni fino a concorrenza dell'ammontare indicato, il quale può essere un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso quel fornitore o all'importazione (circ. Assonime n. 20/2017 e interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

All'esportatore abituale è sempre richiesto, dunque, di indicare l'importo del plafond utilizzabile.

A differenza di quanto era previsto nel precedente modello per le operazioni effettuate sino al 28 febbraio 2017 (provv. Agenzia delle Entrate n. 159674/2014), non è più possibile riferire la dichiarazione d'intento a un determinato periodo senza precisare il relativo plafond.

La prassi amministrativa ha ammesso, comunque, l'emissione di dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori anche per un importo complessivo **superiore** al plafond disponibile, considerato che quest'ultimo si esaurisce in base agli acquisti effettivi (risposte Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Una volta consegnata la dichiarazione d'intento al fornitore, è consentita, inoltre, la **rettifica** in aumento o in diminuzione dell'importo del plafond indicato oppure la revoca del documento.

Qualora, nello stesso periodo di riferimento, l'esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA da un fornitore per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d'intento presentata, è necessario produrne **una nuova** ove indicare l'ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare senza versamento dell'imposta; al contrario, nel caso l'esportatore abituale sia intenzionato a rettificare in diminuzione l'importo del plafond indicato nella dichiarazione d'intento o revocare la stessa non sono previste formalità particolari.

Appare prudente, però, rendere **nota al fornitore** la volontà di revocare il citato documento utilizzando strumenti che consentano di provare l'avvenuta comunicazione (es. PEC).

La revoca produce effetti immediati o, quanto meno, dal momento in cui è portata a conoscenza del fornitore (Cass. n. 5174/2017). Nell'interpello n. 954-6/2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, altresì, che l'esportatore abituale può manifestare al fornitore, anche attraverso **comportamento concludente**, la volontà di non utilizzare il plafond per alcune operazioni senza revocare del tutto la dichiarazione d'intento presentata.

- **Abolizione SISTRI dal 01.01.2019**

Da notizie della stampa specializzata risulterebbe prevista l'abolizione del SISTRI (sistema controllo tracciabilità dei rifiuti) dal 01 gennaio 2019.

**- Aumento tasso di interesse legale al 0.80%**

Con il DM 12.12.2018, pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2018 n. 291, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d'anno.

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,8% si applica dall'01.01.2019.

La variazione ha effetto su alcune disposizioni fiscali quali il ravvedimento operoso, rateazioni di somme in seguito ad adesioni del contenzioso o definizioni agevolate, ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali; non rileva invece per quanto riguarda la rateazione dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni che rimane al 3%.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il **ravvedimento operoso**, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi ed è quindi pari:

- al 2,5%, dall'1.1.2012 al 31.12.2013;
- all'1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2018, che verrà effettuato il 15.02.2019, comporta l'applicazione del tasso legale:

- dello 0,3%, per il periodo 01.12.2018 - 31.12.2018;
- dello 0,8%, per il periodo 01.01.2019 - 15.02.2019.

Con un successivo D.M. saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dello 0,8% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

La nuova misura dello 0,8% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani